

**OGS**Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

REGOLAMENTO SULL'INTEGRITÀ, LA SICUREZZA E L'ETICA DELLA RICERCA

PREAMBOLO

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS è consapevole dell'importanza fondamentale della ricerca scientifica per lo sviluppo culturale, sociale, economico e tecnologico di ogni comunità. Il presente Regolamento sull'Integrità e l'Etica della Ricerca (d'ora in poi "Regolamento") prende ispirazione dai principi e dalle linee guida delle migliori pratiche nazionali e internazionali in materia, integrandoli con i riferimenti peculiari dell'OGS.

L'OGS ha conseguito il riconoscimento HRS4R (*Human Resources Strategy for Researchers*), un risultato che testimonia l'adozione dei principi sanciti dalla Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori, confermando l'impegno dell'Ente a promuovere e migliorare costantemente la qualità del proprio contesto di ricerca. Inoltre, l'OGS si ispira all'accordo per la riforma della ricerca del CoARA (*Coalition for Advancing Research Assessment*) e adotta linee guida in materia di reclutamento e progressione di carriera basate sui principi OTM-R (*Open, Transparent and Merit-based Recruitment*).

Il presente Regolamento mira a fornire all'OGS un riferimento strutturato di principi, criteri e norme di comportamento, affinché ciascun soggetto coinvolto nell'attività di ricerca dell'Ente possa orientare il proprio agire secondo standard elevati di responsabilità, onestà, correttezza, trasparenza e rispetto reciproco, nonché a promuovere la sicurezza della ricerca, intesa come prevenzione e gestione dei rischi legati all'uso improprio di conoscenze e tecnologie.

INDICE GENERALE

1. Ambito di applicazione e finalità
 2. Definizioni essenziali e riferimenti internazionali
 3. Valori e principi fondamentali
 4. Struttura organizzativa e governo dell'etica
 5. Progettazione e pianificazione della ricerca
 6. Responsabilità nello svolgimento della ricerca e gestione dei dati
 7. Pubblicazione, diffusione e valutazione dei risultati
 8. Conflitti di interesse
 9. Collaborazioni, reclutamento e progressioni di carriera secondo OTM-R
 10. Formazione, divulgazione e promozione della cultura etica
 11. Cattiva condotta scientifica e pratiche di dubbia correttezza
 12. Segnalazioni di violazione e procedure istruttorie
 13. Sanzioni e provvedimenti
 14. Disposizioni finali e clausole di salvaguardia
-

1 AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1.1 Destinatari del Regolamento

Il Regolamento si rivolge a tutte le figure professionali che operano all’OGS, indipendentemente dalla forma contrattuale o dal ruolo specifico ricoperto. Pertanto:

- a) personale di ricerca: ricercatori e tecnologi impegnati in attività scientifica;
- b) personale tecnico-amministrativo-gestionale: amministrativi, tecnici, tecnologi impegnati nel supporto alla ricerca (gestione di progetti, di infrastrutture, di uffici);
- c) contrattisti e assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi, studenti, tesisti e stagisti: coloro che, a vario titolo, svolgono un percorso formativo o professionalizzante all’interno dell’OGS;
- d) associati, consulenti o collaboratori esterni: soggetti coinvolti in attività di ricerca o progetti affini, quando agiscano in nome e per conto dell’OGS o in stretta collaborazione con esso.

Nel prosieguo del Regolamento, il termine “ricercatori” è impiegato in senso ampio per includere tutti i professionisti impegnati nella concezione o nello sviluppo di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi innovativi, nonché nella gestione dei relativi progetti.

Si precisa che il testo utilizza il maschile non marcato; pertanto, i termini maschili si intendono riferiti a persone di genere maschile, femminile e non binario.

1.2 Finalità

Le finalità principali del presente Regolamento sono:

- a) definire in modo chiaro i valori e i criteri di integrità e responsabilità, affinché tutti gli attori coinvolti nelle attività dell’OGS possano riconoscersi e applicarli;
- b) prevenire possibili episodi di cattiva condotta scientifica, conflitti di interesse o abusi di potere, promuovendo la cultura della trasparenza e della correttezza;
- c) tutelare la libertà di ricerca e di insegnamento, senza mai prescindere dall’esigenza di un rigoroso rispetto di norme, contratti e principi etici consolidati;
- d) garantire un quadro di riferimento unitario, in coerenza con le linee guida internazionali (Carta Europea dei Ricercatori, accordo CoARA, principi OTM-R, etc.) e con il riconoscimento HRS4R, di cui l’OGS è titolare;
- e) favorire il miglioramento continuo della qualità, della credibilità e dell’affidabilità della ricerca, in modo da rafforzare la fiducia della società civile nei confronti dell’OGS.
- f) gestire i rischi relativi alla sicurezza della ricerca in ambito nazionale e internazionale.

1.3 Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica alle seguenti attività, quando siano riconducibili alla missione istituzionale dell’OGS o siano svolte sotto il suo patrocinio o con il suo coinvolgimento formale:

- a) presentazione di proposte progettuali di ricerca o di creazione di infrastrutture condivise;
- b) progettazione e conduzione di ricerche: dalla definizione degli obiettivi allo svolgimento di esperimenti, campionamenti, analisi, studi sul campo;
- c) valutazioni, pubblicazioni e diffusioni: stesura di articoli scientifici, report, contributi a convegni, conferenze e divulgazioni rivolte a vario pubblico;
- d) gestione dei dati: in tutte le fasi, incluso l’archiviazione, la conservazione, l’analisi e l’eventuale condivisione (*open data*), in accordo con le normative vigenti;
- e) relazioni interne ed esterne: collaborazioni con altri enti di ricerca, relazioni con finanziatori, enti pubblici, privati o partenariati nazionali o internazionali;

- f) procedure di reclutamento, selezione e carriera: trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, garantite dal recepimento delle linee guida OTM-R.

2 DEFINIZIONI ESSENZIALI E RIFERIMENTI INTERNAZIONALI

2.1 Integrità nella ricerca

Per “integrità nella ricerca” si intende quell’insieme di valori, norme, doveri etici e standard professionali che orientano la condotta dei ricercatori verso pratiche di onestà, rigore, trasparenza, responsabilità e rispetto di tutte le parti coinvolte (colleghi, comunità scientifica, società civile, finanziatori, persone partecipanti a studi e ricerche).

L’integrità include:

- a) onestà e veridicità: evitare falsificazioni o fabbricazioni di dati;
- b) chiarezza: esplicitare in modo trasparente finalità, metodologie, vincoli e finanziamenti;
- c) responsabilità sociale: tenere conto delle ricadute sociali, ambientali ed etiche della propria ricerca;
- d) correttezza e rispetto reciproco: valorizzare il lavoro altrui e collaborare instaurando un clima di fiducia.

2.2 Sicurezza della ricerca

Ai sensi della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca (ST-9097-2024-INIT), per “sicurezza della ricerca” si intende l’anticipazione e la gestione dei rischi relativi:

- a) al trasferimento indesiderato di conoscenze e tecnologie critiche che possono compromettere la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, ad esempio se deviate verso usi militari o di *intelligence* in paesi terzi;
- b) a ingerenze malevole nella ricerca, che possono sfociare in una sua strumentalizzazione da parte di paesi terzi con lo scopo, tra l’altro, di creare disinformazione o incoraggiare l’autocensura tra studenti e ricercatori, violando la libertà accademica e l’integrità della ricerca nell’Unione;
- c) a violazioni dell’etica o dell’integrità, in cui le conoscenze e le tecnologie sono utilizzate per reprimere, violare o minare i valori e i diritti fondamentali dell’Unione, quali definiti nei trattati.

2.3 Carta Europea dei Ricercatori

La Carta Europea dei Ricercatori stabilisce diritti e doveri di ricercatori e istituzioni che li impiegano, promuovendo aspetti quali la libertà di ricerca, lo sviluppo professionale, l’equilibrio di genere, la formazione continua e l’inclusione di categorie svantaggiate. L’OGS, avendo ricevuto il riconoscimento HRS4R, dimostra di aderire a tali principi e di implementare miglioramenti costanti nelle proprie procedure.

2.4 Accordo COARA

L’accordo promosso dal CoARA (*Coalition for Advancing Research Assessment*) mira a riformare i processi di valutazione della ricerca, favorendo metodologie più trasparenti, eque e basate su criteri di qualità effettiva, riducendo la dipendenza eccessiva da meri indicatori bibliometrici.

L’OGS, ispirandosi a tali principi, incoraggia forme di valutazione che tengano conto di aspetti qualitativi e dell’impatto sociale dei risultati.

2.5 Principi OTM-R

Le linee guida OTM-R (*Open, Transparent and Merit-based Recruitment*) hanno l'obiettivo di garantire procedure aperte, trasparenti e basate sul merito nelle fasi di reclutamento e di avanzamento di carriera dei ricercatori. Ciò implica bandi di concorso chiari, commissioni di valutazione bilanciate, criteri espliciti e oggettivi di selezione, e la promozione della parità di genere e di opportunità.

2.6 Riconoscimento HRS4R dell'OGS

Attraverso l'adesione alla Strategia per le Risorse Umane nella Ricerca (HRS4R), l'OGS si è formalmente impegnato a implementare e a monitorare in modo continuativo i principi della Carta Europea dei Ricercatori.

L'adozione del presente Regolamento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di responsabilizzazione e miglioramento degli standard etici, scientifici e organizzativi dell'OGS.

3 VALORI E PRINCIPI FONDAMENTALI

3.1 Libertà di ricerca e indipendenza

L'OGS tutela la libertà di ricerca quale valore costituzionalmente protetto, assicurando a tutti i ricercatori ampio margine di autonomia scientifica, nei limiti posti dalla legge, dai contratti di finanziamento e dalle responsabilità derivanti da accordi istituzionali. Tale libertà implica anche l'indipendenza intellettuale, evitando pressioni esterne di tipo economico, politico o ideologico che possano compromettere la genuinità dei risultati.

3.2 Onestà e trasparenza

I ricercatori dell'OGS operano con onestà e trasparenza in ogni fase del processo scientifico: dalla progettazione dello studio, alla raccolta e analisi dei dati, fino alla pubblicazione dei risultati. La trasparenza si riflette nella corretta citazione delle fonti, nella piena comunicazione di eventuali conflitti di interesse e nella disponibilità dei dati grezzi (ove possibile e nel rispetto delle norme di *privacy* o proprietà intellettuale).

3.3 Credibilità e affidabilità

La credibilità della ricerca passa attraverso l'adozione di metodi rigorosi e la verifica continua dell'accuratezza dei dati e delle interpretazioni. Ogni ricercatore si impegna a descrivere con precisione le tecniche e i protocolli utilizzati, fornendo indicazioni chiare che consentano la replicabilità e la validazione esterna dei risultati.

3.4 Rispetto e collegialità

Nel contesto scientifico, le interazioni tra colleghi, studenti, partecipanti a sperimentazioni o partner di progetto devono sempre svolgersi in un clima di rispetto reciproco, ispirato alla cooperazione e all'equa condivisione di oneri e benefici. L'OGS promuove la collegialità, contrastando fenomeni di prevaricazione, molestie e discriminazioni di qualunque natura.

3.5 Responsabilità sociale e ambientale

L'OGS è consapevole delle ricadute che l'attività di ricerca può avere sulla società e sull'ambiente. Pertanto, ogni iniziativa viene progettata tenendo conto dei relativi impatti, adottando un approccio responsabile e sostenibile.

La diffusione dei risultati è incoraggiata (*open access, open data, FAIR data*), in modo da massimizzare i benefici collettivi e favorire lo sviluppo di conoscenze utili a tutti, facendo attenzione a ingerenze malevole e usi impropri che possono compromettere la sicurezza nazionale o dell'Unione Europea (Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea ST-9097-2024-INIT e normative nazionali in materia).

3.6 Equità e pari opportunità

Coerentemente con la Carta Europea dei Ricercatori e i principi OTM-R, l'OGS adotta politiche e pratiche che garantiscano equità e pari opportunità di accesso alla ricerca, evitando discriminazioni basate su genere, etnia, religione, età, disabilità, orientamento sessuale o altre caratteristiche personali. La diversità è considerata un valore aggiunto, da tutelare e promuovere.

4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GOVERNO DELL'ETICA

4.1 Organi di riferimento

All'interno dell'OGS, il governo dell'etica e dell'integrità scientifica prevede i seguenti organi:

- a) Direttore Generale: promuove il Regolamento, ne assicura la diffusione, verifica l'adeguatezza dei processi gestionali e regolamentari, in collaborazione con gli Uffici competenti;
- b) Comitato per l'Integrità nella Ricerca (CIR): organo consultivo e di supervisione con competenze scientifiche, giuridiche ed etiche. Il CIR riceve segnalazioni di possibili violazioni, avvia istruttorie e formula raccomandazioni o proposte di sanzioni, laddove ritenuto necessario;
- c) Responsabili di progetto: figure designate a coordinare specifiche iniziative di ricerca, con il compito di garantire che i principi del Regolamento siano effettivamente applicati all'interno dei singoli gruppi di ricerca.

4.2 Compiti del Comitato per l'Integrità nella Ricerca (CIR)

Il CIR, nello specifico, svolge le funzioni seguenti:

- a) diffusione e sensibilizzazione: promuove iniziative di formazione e di divulgazione legate all'etica e alla sicurezza della ricerca, con l'obiettivo di estendere a tutti i collaboratori dell'OGS la conoscenza del Regolamento;
- b) prevenzione: attua valutazioni preventive dei progetti e instaura meccanismi di controllo etico e di sicurezza, mediante la verifica approfondita sui *partner* e sulle collaborazioni internazionali, garantendo trasparenza, integrità e protezione delle conoscenze sensibili;
- c) ricezione e valutazione delle segnalazioni: analizza i casi di presunta violazione delle norme di condotta scientifica, avviando un'istruttoria preliminare. Qualora emergano sufficienti elementi, procede ad approfondimenti e ascolta le parti coinvolte, in un'ottica di contraddittorio e rispetto dei diritti di difesa;
- d) raccomandazioni e proposte di sanzione: qualora la violazione appaia confermata, il CIR propone al Direttore Generale o agli organi competenti dell'OGS i provvedimenti più idonei a tutelare l'integrità dell'istituzione e la reputazione della ricerca.

4.3 Modalità di designazione dei componenti del CIR

- a) Il CIR è costituito da un numero dispari di componenti, compreso tra cinque e sette, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse aree scientifiche e professionali dell'Istituto.
- b) Sono membri di diritto del CIR il dirigente della Direzione Gestione Risorse Umane o, qualora diverso, il funzionario responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari, e il direttore tecnico del Servizio *Information and Communication Technology*;
- c) Gli altri componenti del CIR devono essere esperti, esterni all'Istituto, assicurando una combinazione di competenze multidisciplinari e indipendenza di giudizio. La composizione del Comitato deve essere inclusiva e rispettare i principi di parità di genere.
- d) Procedura di nomina:
 - i. il Direttore Generale avvia la procedura di selezione mediante avviso pubblico rivolto a esperti esterni;
 - ii. le candidature sono valutate dal Consiglio Scientifico, che esamina i curricula e le motivazioni presentate dai candidati;
 - iii. il Consiglio Scientifico propone una lista di candidati idonei al Presidente, che procede alla nomina ufficiale dei componenti del CIR.
- e) I membri del CIR restano in carica per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per un solo mandato consecutivo, al fine di garantire sia la continuità sia il ricambio delle competenze all'interno del Comitato.
- f) In caso di dimissioni, decadenza o impossibilità di un componente a proseguire nel proprio incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione seguendo la medesima procedura di nomina. Il nuovo membro resta in carica fino al termine del mandato del Comitato in essere.
- g) Tutti i componenti del CIR sono tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni trattate e a dichiarare eventuali conflitti di interesse relativi alle questioni sottoposte al Comitato.
- h) La partecipazione al CIR è a titolo gratuito.

4.4 Coordinamento con altri organi istituzionali

Il CIR opera in sinergia con:

- a) Consiglio di Amministrazione: per gli aspetti che riguardano l'adozione o la modifica di regolamenti interni, nonché per le questioni di carattere economico o contrattuale;
- b) Consiglio Scientifico: per le questioni di natura scientifica e le problematiche etiche connesse alla ricerca;
- c) Direzione Generale e Ufficio procedimenti disciplinari per la gestione degli aspetti sanzionatori, in conformità con le procedure disciplinari previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi;
- d) Ufficio per il supporto giuridico alla ricerca: per la verifica di conformità alle norme di legge, in particolare in materia di *privacy*, proprietà intellettuale e contratti di ricerca con terze parti;
- e) Commissioni di valutazione o revisione (es. commissioni concorsuali o di valutazione di progetti interni): nei casi in cui procedure di reclutamento, selezione o finanziamento possano essere oggetto di controversie etiche.

5 PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA RICERCA

5.1 Definizione di obiettivi e scopi

Prima di avviare un progetto di ricerca, è necessario definire in modo chiaro e condiviso i relativi obiettivi, scopi e metodi, esplicitando:

- a) la domanda di ricerca principale;

- b) le ipotesi di lavoro;
- c) gli indicatori di successo, sia dal punto di vista scientifico che pratico/applicativo.

Tale definizione avviene in riunioni preliminari tra i partecipanti al progetto, dove si stabilisce il quadro generale. Laddove opportuno, si redige un documento di progetto che includa cronoprogramma, *budget* e ruoli dei partecipanti.

5.2 Valutazione della fattibilità e dell'impatto

La fattibilità tecnica, economica e organizzativa di un progetto va accuratamente valutata:

- a) fattibilità tecnica: disponibilità di risorse strumentali, attrezzature di laboratorio, *software*, competenze interne o da acquisire in partnership;
- b) fattibilità economica: analisi dei costi, possibili fonti di finanziamento, rendicontazioni e regole dei bandi;
- c) impatto sociale e ambientale: verifica di possibili ricadute su persone, ecosistemi e comunità.

Ogni ricercatore è chiamato a considerare l'etica della propria ricerca in senso lato, evitando di ignorare o minimizzare effetti potenzialmente problematici. Nel caso di progetti che comportano l'analisi di dati personali, la valutazione etica richiede il rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Reg. UE 2016/679) e dalle normative nazionali in materia.

5.3 Ruoli e responsabilità di progetto

Durante la fase di pianificazione, è fondamentale esplicitare:

- a) chi ricopre il ruolo di coordinatore scientifico (o *principal Investigator*);
- b) quali sono le unità operative coinvolte e le relative funzioni specifiche (per esempio raccolta dati, analisi dei dati, interpretazione);
- c) come viene gestito il flusso di comunicazione tra i vari soggetti;
- d) il piano di gestione dei dati ottenuti dalla ricerca.

Il principio di equità impone di riconoscere anche il contributo di ricercatori più giovani, tecnici, borsisti o dottorandi che prendano parte attiva allo sviluppo del progetto, garantendo opportunità di crescita professionale e di sviluppo di competenze.

5.4 Conoscenza e rispetto di norme e regolamenti

I ricercatori all'OGS hanno il dovere di:

- a) restare aggiornati riguardo alle normative nazionali e internazionali di settore (per esempio, in tema di sicurezza, tutela dei dati, brevetti, accordi di licenza, restrizioni per tecnologie sensibili);
- b) conoscere i regolamenti interni dell'OGS e i vincoli posti dagli enti finanziatori (ad es. obblighi di rendicontazione, *open access*, protocolli di *auditing*);
- c) evitare qualsivoglia elusione di norme in quanto potenziale fonte di delegittimazione della ricerca.

5.5 Trasparenza nella gestione dei fondi

La ricerca scientifica richiede spesso l'apporto di fondi pubblici o privati, provenienti da bandi competitivi, convenzioni o contratti di collaborazione. Nel reperimento e nell'utilizzo di tali risorse, è necessario:

- a) dichiarare in modo completo e accurato l'identità e la natura del soggetto finanziatore;
- b) specificare le finalità per le quali i fondi vengono erogati;
- c) garantire procedure di rendicontazione attendibili e verificabili, anche in ottemperanza alle disposizioni in tema di conflitto di interessi.

6 RESPONSABILITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLA RICERCA E GESTIONE DEI DATI

6.1 Metodologie adeguate e pertinenti

I ricercatori dell'OGS hanno l'obbligo di selezionare e applicare metodologie validate e ritenute adeguate dalla comunità scientifica, oppure di motivare chiaramente l'adozione di metodologie innovative o sperimentali.

Le decisioni metodologiche devono essere:

- a) documentate: in protocolli o manuali di procedura interni;
- b) discutibili: nel senso positivo di "aperte al confronto critico dei colleghi";
- c) replicabili: per consentire a terzi di riprodurre i risultati, a meno che vincoli di segretezza o brevetto non lo impediscano esplicitamente.

6.2 Documentazione e registrazione di attività

La corretta registrazione delle attività di ricerca rappresenta un elemento chiave di affidabilità. Pertanto:

- a) quaderni di laboratorio: vanno compilati in formato digitale con regolarità, riportando date, nomi dei responsabili delle operazioni, osservazioni, parametri misurati;
- b) *database* digitali: devono essere protetti da sistemi di *backup* e di *versioning*, per assicurare la preservazione e la tracciabilità delle modifiche, in conformità con le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
- c) cartelle di progetto: ogni gruppo di ricerca definisce un'organizzazione logica di file e cartelle, con regole condivise per la denominazione di documenti, *dataset* e relativi metadati.

6.3 Conservazione e accessibilità dei dati primari

I dati primari rappresentano il fondamento delle attività scientifiche e devono essere conservati per le future generazioni di ricercatori, sia per consentire la verifica dei risultati sia per rendere possibili analisi successive.

Quando i dati sono acquisiti attraverso procedure particolarmente onerose e conservano rilevanza nel tempo (ad esempio dati sismici attivi e passivi, o dati oceanografici o dati relativi alla biodiversità), l'OGS si impegna a garantirne l'archiviazione permanente, assicurandone l'accessibilità e la fruibilità continuativa.

In presenza di dati che richiedono particolare protezione (come dati personali, sensibili, particolari, o informazioni proprietarie di entità terze) è necessario adottare le misure adeguate di protezione previste dalla vigente normativa e utilizzare modalità di rilascio parziale o anonimizzato/pseudonimizzato, per tutelare la *privacy* senza compromettere la validazione scientifica.

6.4 Protezione della riservatezza e della *privacy*

Nel caso di ricerche che coinvolgano dati personali, l'OGS si attiene ai principi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Reg. UE 2016/679) e alle corrispettive normative nazionali:

- a) informando adeguatamente i partecipanti circa l'uso dei loro dati, raccogliendo il consenso informato ove necessario;
- b) anonimizzando o pseudonimizzando o oscurando i dati in fase di pubblicazione, quando richiesto;
- c) conservando i documenti sensibili in archivi protetti e accessibili solo a personale autorizzato.

6.5 Comunicazione interna e verifica reciproca

La cooperazione interna ai gruppi di ricerca implica scambio continuo di idee, risultati parziali, critiche costruttive.

Un ricercatore che noti possibili anomalie nei dati o incongruenze nell'interpretazione deve sentirsi incoraggiato a segnalarle ai colleghi, senza timori di ripercussioni negative.

La capacità di autocorrezione della scienza dipende proprio dalla disponibilità a mettere in discussione i risultati, a patto che ciò avvenga nel rispetto e nella buona fede.

7 PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

7.1 Pubblicazione tempestiva e completa

La condivisione dei risultati attraverso pubblicazioni scientifiche, rapporti tecnici, atti di convegno, tesi, brevetti o altra documentazione rappresenta la forma di restituzione pubblica del lavoro di ricerca.

Ogni ritardo non giustificato costituisce un ostacolo al progresso scientifico. Tuttavia, possono esserci motivi legittimi per posticipare la pubblicazione, come la necessità di:

- a) verificare ulteriormente i dati raccolti;
- b) proteggere una potenziale scoperta brevettabile;
- c) rispettare tempistiche di contratti con enti finanziatori.

In ogni caso, è consigliato evitare ritardi non motivati, che ridurrebbero l'impatto e la rilevanza del lavoro.

7.2 Diffusione aperta e principi di accesso aperto

L'OGS incoraggia l'adozione di modelli di accesso aperto (*open access*) e di condivisione dei dati. A tal fine, il ricercatore si impegna a:

- a) garantire che i dati prodotti e gestiti siano FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*), promuovendo pratiche aperte e trasparenti per favorire la condivisione e il riutilizzo responsabile delle risorse scientifiche;
- b) depositare le proprie pubblicazioni nell'archivio istituzionale dell'OGS, nel rispetto delle politiche editoriali e degli accordi di *copyright*;
- c) favorire la diffusione dei dati grezzi e dei codici sorgente, per consentire la replicabilità degli esperimenti, tranne nei casi di esplicita riservatezza contrattuale.

Tali principi generali di diffusione sono tuttavia soggetti alla limitazione derivante dall'obbligo, per i ricercatori, di rispettare la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca (ST-9097-2024-INIT) e le normative nazionali vigenti in materia. In particolare, i ricercatori devono riconoscere che alcuni dati possono essere classificati come di interesse strategico nazionale ed europeo e, pertanto, essere sottoposti a specifiche misure di salvaguardia, finalizzate a prevenire il trasferimento non intenzionale di conoscenze critiche e a proteggere l'integrità e la sicurezza dell'ecosistema della ricerca dell'Unione Europea.

7.3 Qualità e originalità delle pubblicazioni

Ogni pubblicazione deve riportare i risultati in modo esauriente e accurato. I ricercatori sono tenuti a:

- a) evitare la pratica del "*salami slicing*", suddividendo artificialmente un unico insieme di risultati in molteplici lavori di scarsa consistenza autonoma;
- b) citare correttamente le fonti e gli studi precedenti, riconoscendo il contributo intellettuale altrui;

- c) dichiarare eventuali finanziamenti o sponsorizzazioni ricevuti, nonché il ruolo del finanziatore, se presente.

7.4 Autorialità (*authorship*) e riconoscimenti

La gestione dell'autorialità (*authorship*) è cruciale per assicurare un'equa attribuzione dei contributi.

Sono considerati autori di una pubblicazione coloro che abbiano fornito un contributo sostanziale ad almeno una delle seguenti fasi:

- a) concezione, progettazione o organizzazione del lavoro;
- b) acquisizione, analisi o interpretazione dei dati;
- c) sviluppo di nuovo *software* utilizzato nello studio;
- d) redazione o revisione del manoscritto.

L'autore deve inoltre aver approvato la versione finale presentata, nonché ogni successiva modifica sostanziale che coinvolga il proprio contributo, e assumersi la responsabilità personale per le attività svolte, garantendo che eventuali questioni relative all'accuratezza o all'integrità di qualsiasi parte del lavoro - anche qualora non direttamente coinvolto - siano adeguatamente approfondite, risolte e debitamente documentate nella letteratura scientifica.

Non sono invece da includere come coautori persone che abbiano fornito un supporto marginale o puramente tecnico, da riconoscere nei ringraziamenti.

È vietata la concessione del nome come autore a chi non abbia partecipato realmente al lavoro (*honorary authorship*).

7.5 Revisione paritaria e valutazioni esterne

Chi partecipa a processi di revisione fra pari (*peer review*) (es. come revisore di articoli o progetti di ricerca) deve:

- a) mantenere la riservatezza dei contenuti inediti;
- b) formulare giudizi obiettivi, fondati su criteri scientifici e non su logiche di favore, rivalità o pregiudizio;
- c) segnalare eventuali conflitti di interesse prima di accettare l'incarico.

Analoghi principi di trasparenza e imparzialità valgono per i membri di commissioni giudicatrici o di valutazione di progetti interni.

8 CONFLITTI DI INTERESSE

8.1 Definizione e portata

Un conflitto di interesse sorge quando un individuo coinvolto in un processo decisionale (per esempio, la revisione di un articolo, l'assegnazione di un fondo, la selezione di un candidato) abbia interessi personali, finanziari o relazionali che potrebbero indebitamente influenzare il suo giudizio o generare il sospetto di parzialità.

È essenziale riconoscere che un conflitto di interesse non è di per sé una condotta scorretta; diventa problematico quando non viene dichiarato o gestito in modo trasparente.

8.2 Tipologie di conflitto di interesse

- a) finanziari: partecipazioni azionarie, sovvenzioni personali, ruoli di consulenza retribuita;

- b) personali o familiari: parentela, affinità, rapporti sentimentali o di stretta amicizia/rivalità;
- c) professionali: appartenenza a comitati editoriali, *advisory board*, ruoli di supervisione in enti con finalità in conflitto con quelle dell'OGS.

8.3 Regole di dichiarazione e gestione

Il personale dell'OGS deve:

- a) segnalare senza indugio, in forma scritta o secondo le procedure stabilite dall'Ente, l'esistenza di potenziali conflitti di interesse propri o altrui, in tutte le sedi opportune;
- b) astenersi dal prendere decisioni o partecipare a commissioni in cui abbia un conflitto di interesse, reale o percepito;
- c) collaborare con gli organi dell'OGS per garantire la massima trasparenza e per adottare misure di mitigazione o di rimozione del conflitto.

9 COLLABORAZIONI, RECLUTAMENTO E PROGRESSIONI DI CARRIERA SECONDO OTM-R

9.1 Collaborazioni scientifiche interne ed esterne

L'OGS incoraggia attivamente le collaborazioni tra gruppi di ricerca, strutture interne e altre istituzioni, nazionali e internazionali. Le collaborazioni devono fondarsi su:

- a) condivisione di obiettivi e metodi, con accordi chiari circa la titolarità dei dati, la diffusione dei risultati e i diritti di proprietà intellettuale;
- b) fiducia reciproca e mantenimento di standard etici compatibili. Se l'OGS rileva condotte non coerenti con il proprio Regolamento in un *partner* esterno, può valutare la sospensione o il recesso dall'accordo di collaborazione.

9.2 Reclutamento basato sul merito (principi OTM-R)

Nell'ambito delle procedure di selezione, l'OGS adotta i principi OTM-R, che si riassumono in:

- a) *Open*: le posizioni aperte sono pubblicizzate in modo ampio, tramite canali nazionali e/o internazionali, assicurando accessibilità delle informazioni;
- b) *Transparent*: i criteri di selezione, i requisiti di partecipazione e le modalità di valutazione sono esplicitati fin dal bando, con commissioni pubblicamente nominate;
- c) *Merit-based*: la scelta dei candidati avviene su basi oggettive, considerando *curriculum*, risultati scientifici, esperienza, potenzialità e adeguatezza al ruolo.

9.3 Politiche di avanzamento di carriera

Per quanto concerne la progressione di carriera interna:

- a) vengono stabiliti parametri oggettivi di valutazione, in linea con le procedure pubbliche e con la regolamentazione nazionale per gli enti di ricerca;
- b) si adottano meccanismi di valutazione trasparenti, che valorizzano sia la produttività scientifica sia le competenze organizzative, didattiche o di terza missione (rapporti con il territorio, trasferimento tecnologico, divulgazione);
- c) l'OGS vigila per contrastare ogni forma di favoritismo, nepotismo o discriminazione, facendo ricorso a commissioni bilanciate per genere, età, provenienza disciplinare, nonché a procedure comparabili a quelle di organismi internazionali di prestigio.

9.4 Rispetto della dignità e attenzione alle differenze

L'OGS promuove la parità di genere e incoraggia la presenza di ricercatrici in ruoli di responsabilità, coerentemente con le raccomandazioni europee.

Analoghi principi di inclusione valgono per persone con disabilità, minoranze linguistiche o qualsiasi altra categoria potenzialmente soggetta a discriminazione.

L'obiettivo è garantire che il merito e la competenza siano gli unici criteri di valutazione, nel rispetto dei principi di equità e di diversità.

10 FORMAZIONE, DIVULGAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA ETICA

10.1 Importanza della formazione continua

L'OGS riconosce il valore della formazione continua su tematiche quali:

- a) integrità della ricerca;
- b) proprietà intellettuale;
- c) metodologie di ricerca avanzate;
- d) Open Science e Open Access.

A tal fine, promuove workshop, seminari, corsi di aggiornamento rivolti sia ai neoassunti che al personale di ruolo, incentivando la partecipazione anche ai principali eventi scientifici nazionali e internazionali in cui si discute di etica e buone pratiche (*best practice*) nella ricerca.

10.2 Supporto e assistenza

I ricercatori, in caso di dubbi sull'interpretazione del Regolamento, possono rivolgersi al CIR o agli Uffici competenti (ad esempio l'Ufficio per il supporto giuridico alla ricerca, l'Ufficio Ricerca) per ottenere pareri, linee guida e indicazioni operative.

L'obiettivo è prevenire situazioni di conflitto o violazione delle regole, rafforzando l'autonomia e la responsabilità individuale.

10.3 Divulgazione scientifica al pubblico

Consapevole del proprio ruolo sociale, l'OGS sostiene attività di divulgazione rivolte a scuole, associazioni, cittadini, imprese. Queste iniziative promuovono la conoscenza delle scienze del mare, della geofisica, della sismologia e delle discipline correlate, con un approccio inclusivo e comunicativo.

La divulgazione scientifica rappresenta un modo per:

- a) rendere conto all'opinione pubblica dei risultati ottenuti con fondi pubblici;
- b) favorire la creazione di una cittadinanza attiva e consapevole, anche su temi scientifici complessi (sostenibilità, cambiamento climatico, energia, risorse naturali, riduzione del rischio di disastri);
- c) contrastare fenomeni di disinformazione, diffondendo dati e risultati verificati in modo semplice e accessibile.

11 CATTIVA CONDOTTA E PRATICHE DI DUBBIA CORRETTEZZA

11.1 Definizioni di cattiva condotta (*misconduct*)

Nel contesto del presente Regolamento, rientrano tra i casi di cattiva condotta scientifica (*research misconduct*):

- a) fabbricazione di dati: invenzione di dati o risultati e loro presentazione come effettivi;
- b) falsificazione: manipolazione di strumenti di ricerca, materiali o processi, o modifica/omissione di dati, in modo che la ricerca non sia correttamente rappresentata;
- c) plagio: appropriazione delle idee, dei procedimenti, dei risultati o dei testi di un'altra persona senza dare la corretta attribuzione;
- d) comportamenti inappropriati: azioni o atteggiamenti offensivi, lesivi della dignità della persona, molesti o caratterizzati da violenza morale o psicologica, anche tramite *email* e sui *social network*, inclusi quelli condotti con mezzi personali o a titolo privato, nei confronti di coautori, colleghi, collaboratori di ricerca, istituzioni, finanziatori e altri soggetti interni ed esterni.

11.2 Pratiche discutibili e irresponsabili

Oltre alle fattispecie più gravi, esistono comportamenti che, pur non configurandosi come vera e propria cattiva condotta, sono considerati pratiche discutibili e irresponsabili:

- a) omissione selettiva di dati: trascurare consapevolmente risultati contrastanti con l'ipotesi prediletta, senza motivazione metodologica valida;
- b) *authorship* inadeguata: escludere persone che hanno contribuito significativamente o includere "autori fantasma" che non hanno partecipato alla ricerca;
- c) conflitto di interessi non dichiarato: omettere legami di natura finanziaria o personale che potrebbero influire sulla valutazione o sulla credibilità dei risultati;
- d) revisioni non imparziali: favorire ingiustamente articoli di collaboratori o ostacolare pubblicazioni di competitori;
- e) citazioni di favore: inserire nelle pubblicazioni riferimenti non giustificati a lavori di colleghi, collaboratori o revisori, al solo scopo di favorirne il prestigio accademico o di compiacere richieste improprie.

11.3 Responsabilità collettiva e individuale

La prevenzione di tali comportamenti è una responsabilità tanto individuale (di ogni ricercatore) quanto collettiva (della comunità scientifica dell'OGS), che si concretizza nella condivisione di una cultura della correttezza, nella formazione continua e nella disponibilità a intervenire quando si sospettino irregolarità.

12 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE E PROCEDURE ISTRUTTORIE

12.1 Segnalazione di presunte violazioni

Chiunque (personale interno o esterno) ritenga che nell'OGS si siano verificati episodi di violazione del Regolamento, può presentare una segnalazione al CIR, in forma scritta e motivata.

Al fine di agevolare una rapida istruttoria, è opportuno che la segnalazione sia corredata di:

- a) una descrizione chiara dei fatti;
- b) documentazione o prove a supporto;
- c) indicazione dei soggetti coinvolti e di eventuali testimoni.

La segnalazione può, in casi eccezionali, essere anonima, ma è preferibile che il segnalante fornisca i propri dati di contatto per consentire eventuali chiarimenti. In ogni caso, l'OGS protegge la riservatezza del segnalante e assicura l'assenza di ritorsioni nei suoi confronti, in linea con la normativa sul *whistleblowing*.

12.2 Istruttoria preliminare

Ricevuta la segnalazione, il CIR procede a redigere un'istruttoria preliminare per valutare la plausibilità dei fatti e la rilevanza rispetto al Regolamento.

Se la segnalazione risulta infondata o priva di riscontri può essere archiviata senza ulteriori approfondimenti, motivando la decisione.

12.3 Istruttoria formale e contraddittorio

Nel caso in cui la segnalazione presenti profili degni di nota, il CIR avvia un'istruttoria formale:

- a) raccolta di documentazione: acquisisce dati, informazioni, testimonianze dai soggetti direttamente coinvolti e, se necessario, anche da soggetti terzi;
- b) diritto di difesa: chi è accusato di violazione deve essere informato in modo chiaro e messo nelle condizioni di presentare memorie difensive, controprove, repliche, ferma restando la protezione della riservatezza del segnalante;
- c) valutazione collegiale: al termine dell'istruttoria, il CIR discute i risultati e formula un parere o delle raccomandazioni, da presentare alla Direzione Generale o al Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità del caso.

12.4 Protezione del segnalante e degli accusati

Durante e dopo la conclusione dell'istruttoria, l'OGS:

- a) assicura la tutela del segnalante da potenziali ritorsioni, discriminazioni o marginalizzazioni professionali;
- b) rispetta la presunzione di innocenza a favore di colui che è accusato di cattiva condotta, fino a prova contraria o fino a conclusione formale del procedimento;
- c) garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite, limitando la diffusione ai membri del CIR e agli organi competenti.

Fermo restando l'anonimato garantito, chi effettua una segnalazione consapevolmente mendace è responsabile sotto il profilo disciplinare e, nei casi più gravi, anche per i reati di diffamazione e calunnia.

13 SANZIONI E PROVVEDIMENTI

13.1 Sanzioni

Qualora il CIR ritenga comprovata una violazione del Regolamento, formula una proposta di sanzione da sottoporre al Direttore Generale e all'Ufficio procedimenti disciplinari.

L'Ufficio procedimenti disciplinari accerta se la violazione rientra tra quelle già disciplinate dal Codice di Comportamento dell'OGS e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), nell'ambito della responsabilità disciplinare prevista dagli articoli 10-17 del CCNL 2016-2018 e dall'articolo 81, comma 11, del CCNL 2019-2021 sui principi e diritti dei ricercatori e tecnologi.

In caso affermativo, il procedimento è gestito dall'Ufficio procedimenti disciplinari, che lo conduce secondo le procedure e applicando le eventuali sanzioni previste dal contratto. In tale circostanza, il CIR potrà esclusivamente proporre eventuali sanzioni accessorie, nell'ambito delle specifiche e ulteriori previsioni

contenute nel successivo comma del Regolamento (ad esempio, la sospensione temporanea da incarichi di coordinamento e/o supervisione tecnico-scientifica).

Nel caso in cui si tratti di violazioni specifiche del presente Regolamento, il CIR formula una proposta di sanzione al Direttore Generale e all'Ufficio procedimenti disciplinari. Le sanzioni possono variare in funzione di:

- gravità dell'illecito o della violazione;
- recidività o meno del comportamento;
- ruolo e responsabilità del soggetto coinvolto;
- eventuali conseguenze negative per l'OGS o per la comunità scientifica.

Le sanzioni, elencate in ordine crescente di severità, comprendono:

- a) richiamo scritto o ammonizione;
- b) sospensione temporanea da incarichi (ad esempio, ruoli di coordinamento o supervisione);
- c) decadenza da ruoli di responsabilità o interruzione anticipata del contratto o di altro rapporto di ricerca;
- d) segnalazione agli enti finanziatori o alle autorità competenti, ove necessario, al fine di prevenire la reiterazione del comportamento scorretto, sostenere la trasparenza dell'OGS e tutelare l'Ente da possibili conseguenze negative;
- e) licenziamento o azioni legali nei casi estremi di condotta gravemente fraudolenta o lesiva degli interessi dell'OGS, nel rispetto della normativa vigente.

I provvedimenti disciplinari sono attuati dal Direttore Generale.

13.2 Ritrattazione di pubblicazioni e obbligo di correzione

Se la violazione riguarda risultati già pubblicati (es. dati falsificati, plagio in articoli scientifici), il ricercatore coinvolto deve:

- a) provvedere immediatamente alla rettifica o, se necessario, ritirare la pubblicazione, informando l'editore, i coautori e la comunità scientifica, secondo le prassi editoriali;
- b) in caso di rifiuto o inerzia da parte dell'autore, l'OGS può informare l'editore in modo autonomo, salvaguardando la propria reputazione e l'integrità dei database bibliografici.

14 DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

14.1 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua approvazione formale da parte degli organi direttivi dell'OGS. Con la pubblicazione sul sito *web* istituzionale, si considera comunicato a tutto il personale e ai collaboratori.

Ogni successiva integrazione o modifica segue le medesime procedure di validazione.

14.2 Natura integrativa del Regolamento

Il Regolamento integra, ma non sostituisce, altre norme o regolamenti vigenti all'OGS o in ambito nazionale e internazionale. In particolare, restano pienamente validi:

- a) Codice etico della Pubblica Amministrazione (d.lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- b) normative in materia di sicurezza, *privacy*, proprietà intellettuale;
- c) disposizioni dei contratti di lavoro pubblici;

d) Codici e Regolamenti interni.

Qualora sussistano conflitti interpretativi, prevalgono le fonti di rango superiore o le norme di legge.

14.3 Precedenza in caso di conflitti

In caso di contrasto tra le disposizioni del Regolamento e altre fonti regolamentari interne, si applicano i principi generali di integrità, trasparenza e responsabilità in linea con la Carta Europea dei Ricercatori.

Eventuali controversie potranno essere risolte dal CIR, che funge da organo di indirizzo e interpretazione, coadiuvato dall'Ufficio per il supporto giuridico alla ricerca dell'OGS.

14.4 Diffusione e formazione

Il Regolamento deve essere portato a conoscenza di tutti i nuovi assunti, collaboratori, borsisti e dottorandi nel momento del loro ingresso all'OGS, con adeguate iniziative di benvenuto e di formazione iniziale.

È altresì obbligo dei responsabili di progetto assicurare che le norme qui definite siano illustrate a tutti i partecipanti, specialmente nei progetti di larga scala o con *partner* stranieri.

14.5 Continuità e aggiornamento

L'OGS si impegna a monitorare l'efficacia del Regolamento, raccogliendo segnalazioni, commenti, suggerimenti di miglioramento. Periodicamente (ad esempio ogni tre anni o secondo necessità), il CIR potrà proporre emendamenti o nuove sezioni, in risposta all'evoluzione della normativa, delle linee guida europee (es. evoluzioni di HRS4R) e delle prassi consolidate nella comunità scientifica.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Con l'approvazione di questo Regolamento sull'Integrità e l'Etica della Ricerca, l'OGS rafforza il proprio impegno verso una Scienza responsabile, sicura, aperta e affidabile, in linea con le aspettative della società e della comunità scientifica internazionale. I riferimenti alla Carta Europea dei Ricercatori, all'accordo CoARA e ai principi OTM-R, insieme al riconoscimento HRS4R conseguito dall'OGS, testimoniano l'adesione dell'Ente a *standard* qualitativi di eccellenza e la determinazione nel portare avanti un percorso di miglioramento continuo.

La ricerca che si svolge all'OGS intende coniugare la libertà accademica con la diligenza etica, l'innovazione scientifica con la trasparenza e la responsabilità (*accountability*), la sicurezza della ricerca, la valorizzazione del singolo con lo spirito di comunità. Tali obiettivi possono essere raggiunti solo attraverso la collaborazione e la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti: ricercatori, tecnologi, personale tecnico-amministrativo, dirigenti, ricercatori in formazione, associati, collaboratori esterni e finanziatori.

Il rispetto delle disposizioni e dei principi espressi in questo Regolamento costituisce, pertanto, non soltanto un vincolo formale, bensì un'opportunità per far crescere ulteriormente la reputazione dell'OGS e per contribuire al progresso della conoscenza scientifica in generale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 06/06/2025 16:45:33

IMPRONTA: 187D60A206D4CAA90119B807B802B7238E5C1A032357D632A2478C4D449C80B3
8E5C1A032357D632A2478C4D449C80B3765924E9181559BFC213E5C314518C76
765924E9181559BFC213E5C314518C76F0E27F053FA19F9034A88523CCA8F1B6
F0E27F053FA19F9034A88523CCA8F1B6B197F003DA22D22AB3F776A1DDBD49D8

NOME: CASAGLI NICOLA

CODICE FISCALE: CSGNCL65P29E625R

DATA FIRMA: 06/06/2025 17:16:23

IMPRONTA: 28DFB32365C47C7F865A51E0B5D8470EE214A488347F56151613057FD1DEF6A3
E214A488347F56151613057FD1DEF6A3276C0535A9524504E55EE8F2B074F103
276C0535A9524504E55EE8F2B074F10357C722377C37FC8C1F741CE99504AD0D
57C722377C37FC8C1F741CE99504AD0DA6207ABD16D7D08CB27D88F673141532